

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE E DEI COLLEGI DI DISCIPLINA**

Vista la Legge 1395/1923 "Tutela del titolo dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"

Visto il R. D. 2537/1925 "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto"

Visto il D. Lgs. 382/1944 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali"

Vista la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Visto il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"

Visto il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Visto il D.P.R. 169/2005 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"

Visto il D.P.R. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

comprese, per ognuna, le eventuali modificazioni ed integrazioni

Visto il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale degli Ordini degli Ingegneri Territoriali pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n° 22 del 30 novembre 2012"

Visto il "Decreto di nomina dei componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale da parte del Presidente del Tribunale di Savona data 26 novembre 2013"

Viste le "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari dinanzi ai Consigli di Disciplina Territoriali" fornite, dal CNI tramite la Circolare 366/XVIII Sess. del 28 aprile 2014

Vista la necessità di regolamentare gli aspetti procedurali non previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dai Regolamenti

tutto ciò premesso

**il Consiglio di Disciplina Territoriale
dell'Ordine degli Ingegneri Territoriale della Provincia di Savona**
nella seduta del 5 ottobre 2015 approva il seguente

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE E DEI COLLEGI DI DISCIPLINA**

Art. 01 - Giudizi disciplinari

01 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale si esprime sugli illeciti disciplinari esclusivamente per il tramite dei Collegi di Disciplina.

02 - I Collegi di Disciplina adottano le misure necessarie in base al Regolamento deontologico vigente al momento dell'illecito.

03 - L'azione disciplinare può essere originata su iniziativa delle parti che ne abbiano interesse, su esplicita e diretta richiesta del Procuratore della Repubblica o d'ufficio qualora un componente del Consiglio di Disciplina Territoriale o del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri Territoriale abbia avuto notizia di presunti illeciti.

Art. 02 – Competenza territoriale

01 – Il procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine degli Ingegneri Territoriale nel cui Albo risulta iscritto il professionista incolpato.

Art. 03 – Incompatibilità

01 – Le incompatibilità riguardanti i componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale sono quelle previste dall'art. 3 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n° 22 del 30 novembre 2002.

02 – Qualora risulti incolpato un Consigliere del Consiglio dell'Ordine Territoriale o un Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale il procedimento disciplinare rimane di competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale dello stesso Ordine: la questione verrà esaminata da un Collegio di Disciplina di cui, ovviamente, non potrà far parte il Consigliere incolpato.

Art. 04 - Consiglio di Disciplina Territoriale

01 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale può deliberare se sono presenti almeno sei componenti su undici.

02 - Le proposte del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

04 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale può deliberare, con la maggioranza di cui al punto 02, esclusivamente su argomenti di carattere organizzativo, procedurale e di indirizzo.

05 - La nomina dei componenti i singoli Collegi di Disciplina è di competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

06 - Le riunioni e le decisioni prese dal Consiglio di Disciplina Territoriale sono verbalizzate e tenute agli atti, tali documenti sono riservati e non divulgabili.

Art. 05 - Collegio di Disciplina

01 - Ogni Collegio di Disciplina è formato da tre componenti scelti di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale tra i componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale stesso sulla base dei principi di competenza e rotazione.

02 - Il Collegio di Disciplina è presieduto dal Consigliere più anziano in iscrizione, mentre il Consigliere più giovane, sempre in iscrizione, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

03 - Un Collegio di Disciplina, una volta insediato, non può essere mutato per tutta la durata del procedimento disciplinare, pena la nullità del procedimento.

04 - Il Collegio di Disciplina può deliberare solo in presenza di tutti e tre i componenti i quali, una volta iniziata la seduta della cosiddetta "Fase Decisoria", non possono lasciare la sala delle riunioni sino a decisione assunta.

05 - Le decisioni del Collegio di Disciplina vengono prese a maggioranza semplice, sono verbalizzate e tenute agli atti, tali documenti sono riservati e non divulgabili al di fuori del Consiglio di Disciplina Territoriale.

06 - Il verbale della seduta della cosiddetta "Fase Decisoria" non deve riportare se la decisione è stata presa a maggioranza o all'unanimità, tuttavia l'eventuale componente dissenziente può chiedere di allegare al verbale una sua dichiarazione di dissenso.

07 - Le decisioni assunte dal Collegio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare sono comunicate dal Presidente del Collegio di Disciplina al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale il quale provvede affinché tale comunicazione venga trasmessa all'Incolpato e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri Territoriale per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza.

08 - Nella valutazione dei presupposti per procedere all'apertura di un procedimento disciplinare il Collegio di Disciplina non deve entrare nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell'esposto, ma deve valutare i fatti esclusivamente dal punto di vista disciplinare e deontologico.

Art. 06 - Sanzioni

01 - Le sanzioni che possono essere comminate devono tener conto della gravità dell'illecito commesso ed a questo devono essere adeguate e proporzionate.

02 - Le sanzioni comminabili sono:

- a) **l'avvertimento** che è inflitto in casi di abusi o mancanze di lieve entità e che consiste in una comunicazione all'iscritto nella quale viene dimostrato quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) **la censura** che è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che tuttavia non ledono il decoro e la dignità professionale e che consiste in una comunicazione all'iscritto con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- c) **la sospensione** sino ad un massimo di sei mesi che può essere inflitta nei casi in cui viene leso il decoro e la dignità professionale;
- d) **la cancellazione dall'Albo** che può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

03 – In caso di rifiuto del pagamento di una o più annualità di iscrizione all'albo è inflitta la sospensione a tempo indeterminato e cioè fino a quando l'iscritto non abbia provveduto a sanare la propria posizione versando interamente quanto dovuto.

04 - In caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina Territoriale può comminare, sempre tramite un Collegio di Disciplina, la sospensione o la cancellazione a seconda delle circostanze; si applica sempre la cancellazione dall'Albo qualora il condannato abbia perso i diritti civili, in tale caso il provvedimento disciplinare viene assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri Territoriale a seguito di formale decisione e comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, senza procedimento disciplinare.

05 - Nel caso di emissione di ordine di custodia cautelare in carcere sino alla sua revoca il Consiglio di Disciplina Territoriale deve comminare la sospensione; non deve essere considerata revoca della sospensione la scarcerazione per decorrenza dei termini.

06 – Tutte le sanzioni sono comminate dal Collegio di Disciplina e notificate dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 07 - Comunicazione delle sanzioni

01 - L'avvertimento è comunicato, tramite lettera inviata per raccomandata A/R o PEC, dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale all'iscritto sanzionato.

02 – La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate all'iscritto sanzionato dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, per mezzo di Ufficiale Giudiziario.

03 – Ogni provvedimento assunto nella cosiddetta "Fase Decisoria" deve essere trasmesso dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale al Procuratore della Repubblica.

04 – I provvedimenti definitivi vengono trasmessi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri Territoriale che provvederà agli adempimenti di competenza.

Art. 08 – Procedura per la trattazione dei giudizi disciplinari

01 – Per quanto attiene alla procedura per la trattazione dei giudizi disciplinari si fa riferimento alla Circolare del CNI n° 366/XVIII Sess. del 28 aprile 2014 avente per oggetto "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari dinnanzi ai Consigli di Disciplina Territoriali" e più specificatamente all'All. 1.

Art. 09 – Segnalazioni anonime

01 – Nel caso di denunce tramite segnalazioni anonime la decisione di darne eventualmente seguito è rimessa alla prudente e opportunamente ponderata valutazione del Consiglio di Disciplina Territoriale, previa verifica dei fatti esposti.

Art. 10 – Diritti dell'inculpato

01 – L'inculpato deve avere la più ampia possibilità di difesa.

02 – L'inculpato può essere ascoltato sia su sua richiesta che su proposta del Collegio di Disciplina.

03 – L'inculpato può presentare spontaneamente o su richiesta del Collegio di Disciplina una sua memoria difensiva scritta.

04 – L'inculpato può presentare, a sua discolpa, tutti i documenti che ritiene opportuni: tali documenti entreranno a far parte, d'ufficio, degli atti del procedimento.

05 – L'inculpato può, in ogni momento del procedimento, farsi assistere da un legale e/o un esperto di sua fiducia.

06 – L'inculpato ha diritto all'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento in conformità alla normativa ex lege 241/1990.

Art. 11 - Prescrizione

01 – Qualora siano trascorsi almeno cinque anni dall'accadimento dell'illecito disciplinare, lo stesso si ritiene prescritto e quindi non sanzionabile.

INDICE

- Art. 01 Giudizi disciplinari
- Art. 02 Competenza territoriale
- Art. 03 Incompatibilità
- Art. 04 Consiglio di Disciplina Territoriale
- Art. 05 Collegio di Disciplina
- Art. 06 Sanzioni
- Art. 07 Comunicazione delle sanzioni
- Art. 08 Procedura per la trattazione dei giudizi disciplinari
- Art. 09 Segnalazioni anonime
- Art. 10 Diritti dell'incolpato
- Art. 11 Prescrizione